

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale, a favore dei soggetti senza dimora stazionanti in Piemonte. Risorse regionali EURO 200.000,00.

PREMESSA

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati a sostenere progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale, con sede in Piemonte ed iscritti, nelle more della realizzazione del RUNTS nei registri della Regione Piemonte, mirati a contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio delle persone senza dimora al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale.

1. CONTENUTI DELLE INIZIATIVE

1.1. Obiettivi

Le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti:

- dalle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. n. 425 del 2 ottobre 2017, articolate in specifiche azioni ammissibili, che prevedono il superamento degli approcci di tipo emergenziale, in favore di approcci maggiormente strutturati quali housing first e housing led, necessariamente accompagnati da percorsi di aggancio e presa in carico dei soggetti senza dimora;
- dalla L.R. n. 1 dell’8/1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” che prevede che la Regione riconosca ed agevoli il ruolo attivo di soggetti terzi pubblici e privati nei lavori di programmazione ed organizzazione del sistema, con particolare riguardo all’art. 52 che prevede la promozione di azioni congiunte tra i soggetti pubblici e del privato sociale per la presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l’elaborazione di progetti di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base, nel rispetto della dignità di ognuno;
- dalle linee d’azione di cui alla D.G.R. 19 ottobre 2018, n. 23-7726 “Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà di cui alla DGR n. 43-6593 del 9.3.2018 modificata e integrata con DGR n. 20-7006 del 8.06.2018: adempimenti relativi alle somme assegnate per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, ai sensi del Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, tabella 3, sezione a) e b)” che ha definito le modalità di utilizzo delle risorse dedicate ai senza dimora, con un particolare riguardo alle attività di housing first, all’aggancio ed alla presa in carico dei senza dimora, ed alla formazione rivolta sia al personale impegnato nelle azioni dirette alle persone in stato di grande disagio, sia ai dipendenti dei comuni deputati al rilascio dell’attestazione di residenza fittizia.

1.2 Linee di attività

Le iniziative e i progetti dovranno chiaramente prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme specifiche che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti, declinate finalisticamente a fronteggiare le esigenze delle persone dimoranti in strada.

2. RISORSE DISPONIBILI

L’importo previsto dalla Regione Piemonte per il sostegno dei progetti di rilevanza locale, da attuarsi nel territorio provinciale di riferimento, ammonta a € 200.000,00.

3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

In funzione del numero delle persone senza dimora presenti in ogni provincia piemontese verranno finanziati:

- un unico progetto, per ognuna delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio Ossola per un importo massimo di €15.000,00 cadauno;
- tre progetti per la provincia di Torino, sempre per un importo massimo di € 15.000,00 cadauno;

- un **unico** progetto per la città di Torino, per un importo massimo di €. 50.000,00.

In presenza di una richiesta di contributo inferiore a € 10.000,00 il progetto non sarà considerato ammissibile.

Gli eventuali residui, non utilizzati dal progetto finanziato di ogni territorio provinciale, verranno ripartiti proporzionalmente sugli altri progetti.

I soggetti proponenti dovranno garantire un cofinanziamento obbligatorio di almeno il 10% sul contributo richiesto alla Regione.

In presenza di una quota di cofinanziamento inferiore alla percentuale sopra indicata, la progettualità non sarà considerata ammissibile.

Alle proposte progettuali che prevedano una maggiore percentuale di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

Il cofinanziamento deve consistere:

- in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi;
- nella valorizzazione di beni e servizi messi a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati.

Non è considerata cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari.

A tutti i beneficiari delle risorse ad avvenuta pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria sarà erogato il finanziamento assegnato in un'unica soluzione. A seguito della conclusione del progetto e dell'esito della verifica amministrativo-contabile e di coerenza delle azioni realizzate, svolta dal Settore competente, si procederà all'eventuale rimodulazione di quanto assegnato e al reintroito di eventuali risorse residue non utilizzate.

4. TIPOLOGIA BENEFICIARI

Le iniziative e i progetti di rilevanza locale, dovranno essere presentati, pena l'esclusione, da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o collaboranti tra loro, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Per l'anno 2021, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali piemontesi di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS) da almeno un anno alla data di scadenza del bando per l'assegnazione delle risorse.

In caso di trasformazione del soggetto proponente intercorsa negli ultimi 12 mesi, sarà considerata, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, la data di prima iscrizione ad uno dei registri regionali vigenti.

Qualora intervenissero trasformazioni nel periodo di vigenza del bando regionale, sarà tenuta in considerazione la configurazione giuridica del soggetto proponente alla data di scadenza del bando stesso, fatte salve tutte le eventuali successive e necessarie comunicazioni alla Regione sulla successiva trasformazione.

I progetti potranno essere realizzati da partnership tra organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, tra le quali dovrà essere individuato l'Ente titolare, effettivo destinatario del finanziamento assegnato e responsabile unico per la rendicontazione finale e dei rapporti con gli altri enti pubblici e privati coinvolti.

E' possibile la partecipazione di altri soggetti (ad esempio enti caritativi, parrocchie, cooperative sociali, ecc), non appartenenti alle OdV o APS, in qualità di collaboratori e/o fornitori di servizi. Questi soggetti potranno anche decidere di offrire i loro servizi, o parte degli stessi, come quota di cofinanziamento.

Gli Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato, così come individuati dall'art. 61 del Codice del Terzo settore, potranno essere coinvolti come facilitatori per la creazione di collaborazioni fra le diverse organizzazioni, per la programmazione e la realizzazione di progetti. Tale collaborazione, se effettivamente

erogata, potrà essere segnalata alla Regione tramite una lettera sottoscritta dalle parti. In tal caso, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

I progetti potranno essere realizzati a livello di uno o più comuni del territorio della provincia prescelta.

La realizzazione delle iniziative proposte al finanziamento dovranno essere preferibilmente svolte in sinergia con i Servizi Pubblici locali (enti locali; enti gestori dei servizi socio assistenziale, ASL, aziende ospedaliere, servizi scolastici, ecc). Tali modalità di aggregazione ed ancoraggio ai territori ed ai servizi costituiranno titolo di premialità solo se adeguatamente motivate e sottoscritte dalle parti.

5. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

Le domande di partecipazione, redatte obbligatoriamente sulla apposita modulistica, dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, da parte dell'Ente richiedente, all'indirizzo: **famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it, entro le ore 15.00 del 1/12/2021.**

6. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione sarà svolta dal settore competente della Direzione Regionale Sanità e Welfare.

La successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad un Nucleo di valutazione, formato da Dirigenti e funzionari delle Direzioni Regionali competenti in materia, nel rispetto di quanto previsto in merito dalle norme contenute nella Legge 190 del 6 novembre 2012.

Superata la fase di verifica dell'ammissibilità, il nucleo procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati.

7. CRITERI

1. Superata la fase di ammissibilità, il nucleo procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei seguenti criteri di seguito indicati:
2. Legame con il territorio di sperimentazione
3. Esperienza pregressa e specifica del proponente nell'ambito degli interventi proposti
4. Presenza di professionalità adatte allo svolgimento delle azioni previste (formatori specializzati, educatori, assistenti sociali, psicologi, infermieri, medici, psichiatri, ecc)
5. Congruità, coerenza, completezza e rispondenza dell'iniziativa presentata rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento ed alle attività di interesse generale
6. Numero dei Comuni (nei capoluoghi di provincia le Circoscrizioni) coinvolti che beneficeranno delle attività progettuali proposte.
7. Collaborazioni con:
 - Organizzazioni di volontariato e coordinamenti, Associazioni di promozione sociale;
 - Enti pubblici/locali o privati (compresi anche parrocchie, enti caritatevoli non appartenenti al Terzo settore);
 - Centri di Servizio per il volontariato.
8. Aderenza del progetto alle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. n. 425 del 2 ottobre 2017
9. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto
10. Presenza di sistemi di valutazione nel progetto
11. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa e il piano finanziario

12. Creazione di azioni che rimangano nel tempo al di là del finanziamento specifico al fine di rinforzare le politiche di supporto ai senza dimora.

13. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali collaboratori e/o da soggetti terzi, pubblici o privati.

A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, il nucleo di valutazione stilerà le graduatorie finali distinte per le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio Ossola; per la provincia di Torino e per la Città di Torino.

Le graduatorie e le relative sezioni conterranno l'elenco richieste di finanziamento in ordine decrescente di punteggio attribuito dal nucleo di valutazione.

Le iniziative o i progetti, utilmente collocati in graduatoria, saranno ammessi a finanziamento nella misura del piano economico presentato, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale del Settore A1419A Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale. Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 30 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14). Il procedimento amministrativo si concluderà mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego entro 30 giorni dal termine della scadenza del bando. Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

9. DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA

I soggetti beneficiari sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi attivati, la fonte del finanziamento mediante l'esposizione del logo ufficiale della Regione Piemonte.

10. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute rispetto a quelle dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi. Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi: a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti; b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 si informa che i dati personali forniti al "*Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*" saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali

dichiarati nella domanda e comunicati al “*Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*”.

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla DGR n. n. 1-1608 del 3/7/2020 “Approvazione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale”.

I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all’assegnazione di contributo, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati; l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it; il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il “*Settore Politiche per i bambini le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*”; il Responsabile del trattamento è il Dirigente del “*Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*”; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); i dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni; i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.